

Gestire i RIFIUTI da manutenzione

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Una storia molto italiana, quella della normativa sulla gestione dei rifiuti da manutenzione. Un esempio? Quella sulla gestione degli oli lubrificanti usati. Da tenere in un Registro. Ma quale? E qui è nata non poca confusione. Anche se, alla fine, col Dlgs 152/06, il Registro di carico e scarico rifiuti è l'unico obbligatorio. Nel prossimo numero, ci occuperemo della gestione dei rifiuti per il manutentore delle attrezzature a pressione.

L'attività del manutentore e quella dell'installatore - ma, perché no, anche del rivenditore - di attrezzature a pressione, prevedono che, in certi contesti, vengano prodotti rifiuti da smaltire, come ad esempio oli esausti, filtri e altro materiale usato.

Tra i più pericolosi

Tra i rifiuti speciali più pericolosi, per la salute dell'uomo e dell'ambiente, ci sono gli oli lubrificanti usati. Utilizzati per i motori a combustione interna, dalle auto private alle macchine agricole, e per gli impianti industriali (compressori...), dopo un certo periodo di servizio subiscono trasformazioni chimico-fisiche tossiche che non li rendono più idonei ad essere impiegati e devono, pertanto, essere sostituiti. È a questo punto che l'olio, essendo diventato esausto, è considerato uno scarto pericoloso, che, se smaltito in modo scorretto o in maniera impropria, può essere altamente inquinante.

Se versato in terra, l'olio penetra nel suolo avvelenando la falda acquifera

che fornisce l'acqua potabile e quella per l'irrigazione delle colture. Ma ancora più pericoloso diventa quando è sversato sulle superfici idriche, perché vi forma una pellicola impermeabile che provoca la morte, per mancata ossigenazione, di tutto quanto si trova sotto.

Il Testo Unico dei rifiuti prevede che questo tipo di sostanza sia conferita e ritirata da aziende specializzate.

Una storia normativa...

Ma vediamo un breve cenno della storia normativa.

Gli oli usati, in quanto rifiuti, sono soggetti alla tenuta di un Registro, da compilarsi ogni volta che l'olio usato viene prodotto (carico) o viene conferito a terzi autorizzati al trasporto e trattamento (scarico).

Nel corso degli anni, a causa della difficile convivenza di una serie di normative poco omogenee e, per certi aspetti, controverse e ridondanti, si è creata confusione su quale sia attualmente il Registro da tenere, se quello degli

oli usati o quello di carico e scarico dei rifiuti.

La storia degli oli esausti inizia nel lontano 1982 con il Dpr n. 691, che definiva le modalità per la loro detenzione, raccolta e riutilizzazione. Il successivo DM 915/1984, emanato in attuazione del Dpr 691/82, prevedeva, all'art. 1, che alla tenuta del Registro fossero obbligati i soggetti che ottenessero, raccogliessero, riutilizzassero o eliminassero oli usati in quantitativi superiori a 500 litri/anno.

Parte del Dpr n. 915/1984 fu successivamente modificata con la legge 475/88, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali", che, all'art. 9 duodecies, comma 3, prevedeva che il Registro di cui all'articolo 8 del Dpr 691/1982 sostituisse quello di carico e scarico di rifiuti previsto dal Dpr 915/82 concernente la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, compresi i rifiuti tossico-nocivi.

Successivamente, il Dlgs n. 95 emanato nel 1992, in recepimento delle

direttive Cee 75/439 e 87/101, stabiliva, all'art. 8, che l'obbligo di tenuta del Registro oli usati scattasse solo per quantitativi superiori a 300 chilogrammi/anno e che in esso dovessero essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati. Tali dati dovevano essere tenuti a disposizione delle Pubbliche amministrazioni interessate per 3 anni dalla data della operazione e copia del Registro doveva essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

... un po' ingarbugliata

La confusione tra i due Registri continua con il DM 148/98.

In realtà, la funzione del Registro oli usati era diversa da quella del Registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'ex Dpr 915/82 e successivo Dlgs 22/97 (cosiddetto decreto Ronchi), che obbligava alla tenuta del Registro rifiuti a prescindere dal quantitativo prodotto.

Il DM 148/98, che definiva modello e modalità di gestione di tale Registro, contribuì, inizialmente, a confondere le idee, laddove, all'art. 2 comma 1, stabilì che i Registri degli oli usati previsti dall'art. 8 del Dlgs n. 95/1992 potessero continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento, purché contenessero tutti gli elementi previsti agli allegati A e B dello stesso decreto. Diversi operatori del settore (consulenti, produttori e smaltitori) ritennero, e ancora ritengono, che il Registro oli usati fosse equivalente al Registro dei rifiuti, mentre, in realtà, l'equivalenza era valida solo nel caso in cui l'olio usato venisse destinato a smaltimento come rifiuto. Di fatto, accade ancora oggi che gli oli usati di cui il produttore si disfa non sono inseriti sul Registro dei rifiuti, con la conseguenza di esposizione a rischio di sanzione per omessa tenuta del Registro per rifiuti pericolosi.

Ad accendere una prima luce sulla questione intervenne, nel 2002, il Ministero dell'Ambiente che, con propria nota, precisava che il Registro di carico e scarico dei rifiuti si doveva intendere sostitutivo del Registro degli oli usati previsto dal Dlgs 95/92. Attualmente, è stata posta ulteriormente fine alla confusione tra i Registri. E questa volta con un atto normativo: il Dlgs 152/06.

Allo stato attuale, dunque, sotto la vigenza del Dlgs 152/06, il Registro di carico e scarico rifiuti è l'unico obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati e, nel caso in cui l'olio usato sia smaltito come rifiuto, devono essere registrati, senza ombra di dubbio, anche i movimenti inferiori ai 300 litri.

Nel prossimo numero della rivista pubblicheremo la seconda parte dell'argomento: la gestione dei rifiuti per il mantenimento delle attrezzature a pressione.

Soci qualificati

I Soci Qualificati Animac rappresentano lo stato dell'arte della formazione tecnica e normativa di settore. Coinvolti in un percorso guidato di continuo aggiornamento e supporto tecnico-legislativo, operano in un contesto organizzato e promuovono la cultura dell'aria compressa.



Ariberg Snc di Cucco G.
Via Bergamo, 26 - 24060 S. Paolo d'Argon (BG)
Tel 035958506 - info@ariberg.com



Airbonaita SpA
Via Fagnano Olona, 27 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel 0331622672 - infoweb@airbonaita.it



Air Company Sas
Via Fratelli Bandiera, 11H - 20835 Muggiò (MB)
Tel 039745170 - info@aircompanysas.it



Gruppi Tramelli
Via Badiaschi, 27/29 - 29121 Piacenza (PC)
Tel 0523490598 - info@gruppitramelli.com



PTechno Srl
Via Cavallotti, 3 - 46037 Roncoferrato (MN)
Tel 03761850699 - info@ptechno.it